ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 41 del 25 ottobre 2018

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese: approvazione del "Verbale di accordo sindacale per l'anno 2018".**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre,** alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1427.18 del 16 ottobre 2018.
Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Claudio Melotti:	X	□
Bruno Fanton	X	□
Marco Padovani	X	□
Giampaolo Provoli:	X	□
Luca Sebastiano:	X	□

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 5 novembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 novembre 2018 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 41 del 25 ottobre 2018

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese: approvazione del "Verbale di accordo sindacale per l'anno 2018".**

VISTI:

- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che riattribuisce a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
- l'art. 17 della predetta Convenzione che stabilisce che "Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili";

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 48 del 20 luglio 2017, esecutiva, con la quale il Comitato istituzionale ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2016 - 2018, individuando come unico componente il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 68 del 5 ottobre 2018, esecutiva e agli atti del presente provvedimento, con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016 – 2018 del personale del Consiglio di Bacino Veronese, che contiene:

- La parte normativa del Contratto, composta da n. 15 articoli;
- La costituzione, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2002/2005, del fondo di produttività per l'anno 2016;
- La ripartizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 01.04.2009, del fondo di produttività per l'anno 2016;
- La costituzione, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2002/2005, del fondo di produttività per l'anno 2017;
- La ripartizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 01.04.2009, del fondo di produttività per l'anno 2017;

DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 L' Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018;

PRESO ATTO che nel mese di luglio 2018 sono state avviate le contrattazioni relative al rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese per l'anno 2018, alla presenza della delegazione

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

trattante di parte pubblica, la rappresentanza sindacale e la rappresentanza dei dipendenti dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- le parti hanno condiviso l'esigenza di un allineamento tra il periodo contrattuale previsto in sede di contrattazione nazionale e il periodo contrattuale della contrattazione integrativa di questo Ente;
- a tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto decentrato sottoscritto ha riguardato il periodo 2016 – 2017, le parti hanno convenuto sulla durata annuale del nuovo contratto decentrato dell'Ente, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo contratto decentrato integrativo potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale;

PRESO ATTO quindi che in data 9 luglio 2018 la delegazione trattante ha approvato un "accordo – ponte" per l'anno 2018, che prevede il riconoscimento dei criteri normativi dell'anno 2017 anche per l'anno 2018, confermandola disciplina degli istituti connessi alla costituzione e alla ripartizione del fondo produttività già approvati per l'anno 2017 e garantendo comunque l'adeguamento del contratto normativo e della parte economica dal 1° gennaio 2019;

VISTO dunque il "Verbale di accordo sindacale per l'anno 2018", allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva;

DATO ATTO che all'interno del Titolo I – Parte Interventi del Bilancio suddetto è stato previsto lo stanziamento di spesa necessario sia per coprire la parte fissa che la parte variabile del Fondo destinato alle "risorse decentrate" così come previste nel Contratto Decentrato richiamato dallo stesso accordo - ponte;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio di Bacino Veronese;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Verbale di accordo sindacale per l'anno 2018", allegato A) al presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che il predetto accordo-ponte ha confermato i criteri normativi e la disciplina degli istituti connessi alla costituzione e alla ripartizione del fondo produttività già approvati in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2017 e recepita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016 – 2017 agli atti del presente provvedimento.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

3. DI DARE infine atto che le parti dell'accordo-ponte oggetto del presente provvedimento avvieranno le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019 – 2021.

Verona, lì 25 ottobre 2018.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Melotti

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 9 del 25 ottobre 2018

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese: approvazione del "Verbale di accordo sindacale per l'anno 2018".**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 25 ottobre 2018

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, lì 25 ottobre 2018

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'ANNO 2018

Addì, lunedì nove luglio duemiladiciotto, alle ore 9.00, presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese, in Via ca' di Cozzi n. 41, sono presenti:

- FRANCHINI Luciano, Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese, nominato come delegazione trattante di parte pubblica, giusta deliberazione di Comitato Istituzionale n. 48 del 20 luglio 2017, esecutiva;
- TIRAPELLE Angelo, Rappresentante sindacale Territoriale CISL/FP;
- AVOLA Ulyana, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio di Bacino Veronese.

La delegazione trattante approva all'unanimità di attivare le progressioni economiche orizzontali a far data dal 1° gennaio 2018 con i seguenti criteri:

1) valutazione degli ultimi 3 anni con un punteggio superiore al 60% del valore;

2) è aperta ai dipendenti con almeno 3 anni di anzianità presso questo Ente;

3) la graduatoria verrà stilata sulla base delle valutazioni;

4) in caso di eventuale parità di punteggio prevarrà l'anzianità anagrafica.

La delegazione trattante, all'unanimità, considerata la fase transitoria tra i due contratti nazionali, approva il presente "accordo–ponte", che preveda il riconoscimento dei criteri normativi dell'anno 2017 anche per l'anno 2018, garantendo comunque l'adeguamento del contratto normativo e della parte economica dal 1° gennaio 2019.

Si conferma, altresì, per l'anno 2018, tutta la disciplina degli istituti connessi alla ripartizione e alla costituzione del fondo produttività in quella approvata per l'anno 2017.

Verona, 11 luglio 2018

Letto e sottoscritto

PARTE PUBBLICA:
Dott. Ing. Luciano Franchini (Direttore del Consiglio di Bacino Veronese)

LA DIPENDENTE:
Dott.ssa Ulyana Avola

ORGANIZZAZIONI SINDACALI Territoriali:
CISL Funzione pubblica – Sig. Angelo Tirapelle

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 68 del 5 ottobre 2017

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese 2016 – 2017

L'anno **Duemila diciassette**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre** alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1366.17 del 29 settembre 2017

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Mauro Martelli:	x	□
Claudio Melotti:	x	□
Giampaolo Provoli:	x	□
Valentino Rossignoli:	x	□
Luca Sebastiano:	□	x

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Ente il giorno 6.10.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.10.2017 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 68 del 5 ottobre 2017

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese 2016 – 2017.

VISTI:

- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che riattribuisce a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che "I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente";
- la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
- l'art. 17 della predetta Convenzione che stabilisce che "Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili";

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 48 del 20 luglio 2017, esecutiva, con la quale il Comitato istituzionale ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2016 - 2018, individuando come unico componente il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 48/2017 lo stesso Direttore del Consiglio di Bacino Veronese è stato incaricato ad avviare le trattative per la stipula del CCDI per il personale non dirigenziale dell'Ente;

PRESO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica composta dal Direttore Luciano Franchini, le rappresentanze sindacali composte dal Sig. Angelo Tirapelle, Rappresentante Territoriale CISL/FPS e dalla Dott.ssa Chiara Venturini, RSU del Consiglio di Bacino Veronese, alla presenza della dipendente del Consiglio di Bacino Veronese Dott.ssa Ulyana Avola, si sono riuniti nelle giornate del 7 agosto e del 18 settembre 2017, al fine di concordare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Consiglio di Bacino Veronese;

RICORDATO inoltre che:

- nel corso della contrattazione decentrata per l'anno 2015, avvenuta nel giugno 2016, le parti avevano concordato di rinviare la contrattazione decentrata per il triennio 2016 – 2018 nell'attesa che terminasse il confronto tra le parti sindacali ed il Governo sul "Testo Unico del Pubblico Impiego" (c.d. Decreto Madia) contenuto nella legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare sulla parte relativa alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- nella sede di contrattazione decentrata per l'anno 2015 le parti avevano comunque concordemente stabilito di confermare la costituzione e ripartizione del fondo per l'anno 2016 così come costituita e ripartita per l'anno 2015;
- con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 47 del 20 luglio 2017, esecutiva, sono stati approvati i fondi ai sensi dell'art. 31 CCNL 2002/2005 del Consiglio di Bacino Veronese per l'anno 2016 e per l'anno 2017, per regolare lo stanziamento delle risorse destinate sia alla parte fissa che alla parte variabile del fondo di produttività e per un totale di:
  - € 30.483,91 per l'anno 2016;
  - € 30.476,88 per l'anno 2017;

DATO ATTO che, sebbene sia stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015" - che detta norme in tema di valutazione, erogazione di premi, progressioni economiche e attribuzioni di responsabilità al personale del pubblico impiego – le parti sindacali nazionali rimangono in attesa di un accordo con il Governo per il rinnovo del Contratto Nazionale del settore Funzione Pubblica, rimasto invariato dal 2008;

PRESO ATTO quindi che le stesse parti che hanno partecipato alla contrattazione decentrata hanno concordemente deciso di rinviare la contrattazione per l'anno 2018, nell'attesa di uno sblocco nella contrattazione nazionale;

VISTO dunque il **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2016 – 2017, allegato A)** al presente provvedimento, siglato a margine dalle parti che hanno partecipato alla contrattazione, e che contiene:

- La parte normativa del Contratto, composta da n. 15 articoli;
- La costituzione, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2002/2005, del fondo di produttività per l'anno 2016;
- La ripartizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 01.04.2009, del fondo di produttività per l'anno 2016;
- La costituzione, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2002/2005, del fondo di produttività per l'anno 2017;
- La ripartizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 01.04.2009, del fondo di produttività per l'anno 2017;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 - 2018, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 31 maggio 2016, esecutiva;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 - 2019, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
- VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva, di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'e.f. 2016 e contestuale assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;

DATO ATTO che all'interno del Titolo I – Parte Interventi dei Bilanci suddetti sono stati previsti stanziamenti di spesa necessari sia per coprire la parte fissa che la parte variabile dei Fondi destinati ex art. 31 CCNL 2002/2005 alle "risorse decentrate" così come previste nel Contratto decentrato allegato al presente provvedimento;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

PRESO ATTO che l'ipotesi di Contratto Decentrato per gli anni 2016 - 2017 è conforme alla contrattazione nazionale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio di Bacino Veronese;

VISTI:

- il CCNL del 11.04.2008 Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il CCNL del 31.07.2009 Comparto Regioni - Autonomie Locali;

VISTO il **parere favorevole del Revisore legale del Consiglio di Bacino Veronese**, **allegato B)** alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal direttore del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese anni 2016 - 2017, **allegato A)** al presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che in merito a suddetta proposta di CCDI il Revisore legale del Consiglio di Bacino Veronese ha espresso il parere favorevole riportato nell'**allegato B)** alla presente deliberazione.
3. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004, il Dott. Ing. Luciano Franchini, Direttore dell'Ente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva dell'allegata proposta di CCDI.
4. DI INVIARE, ai sensi dell'art. 40bis comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 il contratto integrativo di cui al presente provvedimento all'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e al CNEL (Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro).

Verona, lì 5 ottobre 2017

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 5 ottobre 2017

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale del Consiglio di Bacino Veronese 2016 – 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 5 ottobre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, lì 5 ottobre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016 – 2017

Tra la delegazione trattante di parte pubblica composta da:

FRANCHINI Luciano Direttore Generale

e le rappresentanze Sindacali composte da:

TIRAPELLE Angelo Rappresentante Territoriale CISL/FPS

VENTURINI Chiara RSU

Facendo seguito alle sedute dei giorni:

7 agosto 2017;
18 settembre 2017.

Approvato con deliberazione di Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. _____ del _____.

PREMESSA

Istituito nel 1998 nella forma giuridica di Convenzione e successivamente trasformato in Consorzio di funzioni ex art. 31 del TUEL n. 267/2000, l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale Veronese (AATO Veronese) era stata costituita in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, poi integrata e sostituita dal Decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale n. 5/1998.

Successivamente, con l'art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, è stata disposta la soppressione delle AATO di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 nel termine prorogato sino al 31.12.2012.

Il predetto art. 2, comma 186bis, nel disporre la soppressione delle AATO, ha incaricato le Regioni ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, specificando che "Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente".

La Regione Veneto, quindi, con l'approvazione della Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha determinato gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità di istituzione dei Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui sono state affidate le funzioni già esercitate dalle AATO.

Per quel che riguarda l'Ambito territoriale veronese (rimasto invariato rispetto a quello definito con legge regionale n. 5/98) nel giugno del 2013 i rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti all'ATO in questione hanno sottoscritto la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato veronese (Rep. n. 88410 del 10 giugno 2013 del Comune di Verona)", dando così vita al Consiglio di Bacino Veronese.

La struttura organizzativa del Consiglio di Bacino Veronese, composta da un Direttore Generale, inquadrato come dirigente, da due responsabili di posizione organizzativa cat. D1 ed una dipendente di categoria C4, è rimasta invariata rispetto a quella già prevista nell'AATO Veronese,

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

sia come numero di addetti che come personale dipendente, senza alcuna soluzione di continuità, in quanto l'art. 13 della Legge Regionale n. 17/2012, al fine di garantire la continuità di gestione del servizio idrico integrato, ha stabilito che i Consigli di bacino subentrassero in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito, assorbendo anche il personale in servizio presso le medesime.

Si precisa inoltre che l'art. 17 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese (il cui schema generale è stato approvato con DGRV n. 1006/2012) dispone che per quanto non disciplinato dalla stessa convenzione si debba fare rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili.

Si ricorda quindi che nel 2006 l'AATO Veronese aveva raggiunto un assetto pressoché definito rispetto all'organizzazione di partenza, e in tale anno era stato ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo che provvedesse a disciplinare quegli istituti che il CCNL rinvia a questo livello di contrattazione.

Sempre nel corso della esistenza giuridica dell'AATO Veronese, si ricorda che nel corso dell'anno 2008 la dotazione organica a tempo indeterminato era passata da una a tre unità, per effetto di due stabilizzazioni (di categoria D1). Con il Contratto Collettivo Decentrato valido per il 2009 erano state incrementate le risorse da stanziare per il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15 comma 5, del CCNL del 01.04.1999, per garantire, a differenza dell'anno 2008, la copertura di tutti i dodici mesi dell'anno. Tale incremento è stato calcolato in ossequio a quanto disposto dal CCNL del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 11 aprile 2008, valido per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed il biennio economico 2006 – 2007 e dal CCNL del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 31 luglio 2009, valido per il biennio economico 2008 – 2009. Esso non comportava alcuna spesa supplementare a carico del bilancio dell'Ente, in quanto si tratta di una diversa allocazione di risorse già previste negli esercizi finanziari precedenti.

Per ciò che riguarda la pianta organica dell'Ente, essa risulta ancora incompleta, in quanto, a fronte dell'attuale dotazione di personale, sono previste altre tre unità: un Funzionario Tecnico D3, un Istruttore Amministrativo C1 ed un Collaboratore Amministrativo B3.

Purtroppo la normativa vigente disciplinante le assunzioni negli Enti locali, non ha permesso a questo Ente di procedere a nuove assunzioni.

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

Il Contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno ed a tempo parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato.

Le indennità previste nel presente contratto sono estese anche al personale dipendente a tempo determinato con un rapporto di lavoro superiore ad un periodo continuativo di 90 giorni, da considerarsi il periodo minimo per l'inserimento di tale personale nel contesto organizzativo.

Il presente contratto non si estende al personale con contratto a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 267/2000, le cui retribuzioni vengono previste in appositi capitoli del bilancio di previsione secondo l'entità e le modalità disciplinate dai relativi contratti individuali di lavoro.

Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori verranno previste nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti (artt. 2 e 3 del CCNL del 14/09/2000).

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Il Contratto collettivo decentrato integrativo è relativo agli anni 2016 e 2017 e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente Contratto collettivo decentrato integrativo che, per loro natura, richiedono tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse economiche è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

La decorrenza della efficacia e della applicabilità delle clausole del Contratto collettivo decentrato integrativo è fissata nel giorno successivo alla relativa sottoscrizione, nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia. Viene fatto comunque salvo il caso in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all'istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza.

Le parti, inoltre, si impegnano a verificare tempestivamente eventuali questioni connesse a futuri sviluppi del CCNL.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL del 22/01/2004.

Art. 2
Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili

L'incremento delle risorse decentrate previsto dall'art. 4 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per gli anni 2016 e 2017 per gli enti locali è sottoposto sia al rispetto del Patto di stabilità interno, sia al rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa per il personale, nonché all'osservanza di indicatori finanziari ed all'attivazione di sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione.

Per quel che riguarda il rispetto al Patto di stabilità interno, il Consiglio di Bacino Veronese non rientra tra gli enti di comparto sottoposti ad esso, e quindi rientra nelle previsioni del comma 7 dello stesso art. 4.

Per quanto riguarda il contenimento della spesa per il personale, l'Ente non è in grado di attuare un programma in merito a questo punto, in quanto il personale in servizio, prima a tempo determinato e ora a tempo indeterminato, è rimasto costante negli anni e così pure la spesa sostenuta per la dotazione organica. La spesa, in ogni caso, è ampiamente al di sotto della percentuale indicata nel CCNL in oggetto per poter procedere all'incremento di risorse di parte variabile del fondo.

Art. 3
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il Decreto Legge 112/2008 ha introdotto, a decorrere dal 26 giugno 2008, una serie di disposizioni normative innovative anche in materia di trattamento del personale. In particolare, l'art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008 prevede che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza, è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto dai CCNL per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro od a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital, a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Di conseguenza, tutte le indennità di seguito disciplinate saranno soggette, in caso di assenza per malattia del dipendente, alla riduzione prevista dal citato art. 71 del DL n. 112/2008, ad eccezione delle progressioni economiche orizzontali che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traducono in un incremento dello stipendio tabellare (ARAN nota 795-21C7)

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Indennità previste dall' art. 17 del CCNL del 01.04.1999

Indennità di reperibilità

(art. 17, comma 1, lett. d, del CCNL del 01/04/1999)

L' Ente non ha istituito il "servizio di reperibilità".

Indennità di rischio

(art. 17, comma 1, lett. d, del CCNL del 01/04/1999)

Le parti, in considerazione della particolare struttura organizzativa dell'Ente, prevedono di non ricorrere a tale istituto contrattuale.

Indennità di maneggio valori

(art. 17, comma 1, lett. d, del CCNL del 01/04/1999)

Tale indennità, che compete solo nelle giornate di effettiva presenza in servizio, viene corrisposta al solo economo dell'Ente.
Per l'anno 2016 l'ammontare di tale indennità viene definito nella misura di Euro 0,52 giornaliere.
Per l'anno 2017 l'ammontare di tale indennità viene definito nella misura di Euro 0,52 giornaliere.
La spesa relativa a tale indennità è finanziata con le risorse di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Anno 2016: Euro 140,00.
Anno 2017: Euro 140,00.

Indennità di disagio

(art. 17, comma 1, lett. e, del CCNL del 01.04.1999)

Le parti, in considerazione della particolare struttura organizzativa dell'Ente, prevedono di non ricorrere a tale istituto contrattuale.

Indennità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 01.04.1999

L'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 01.04.1999 disciplina l'indennità di posizione e di risultato del personale di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

L'indennità di posizione ha natura retributiva fissa e ricorrente da erogarsi con cadenza mensile.

L'indennità viene definita nel seguente modo:

- Indennità di Posizione e risultato anno 2016: Euro 22.125,00
- Indennità di Posizione e risultato anno 2017: Euro 16.405,00

La spesa complessiva presunta per tale indennità per gli anni 2016 e 2017 è finanziata con il fondo di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999.

La somma relativa all'anno 2017 è parzialmente ridotta poiché a una dipendente è stata concessa l'aspettativa non retribuita e parte dell'indennità prevista verrà riconosciuta ad altra dipendente che assumerà una parte delle responsabilità in capo alla dipendente in aspettativa.

L'amministrazione con determinazione n. 57 del 4 settembre 2017 ha aumentato la posizione organizzativa per un importo pari a € 2.300,00 comprensivi di 13^ mensilità e premio di risultato.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Indennità ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999

L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999 così come modificato ed integrato dall'art. 36 del CCNL del 26.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006 disciplina l'indennità di responsabilità destinata a compensare, in misura non superiore a Euro 2.500,00 annui lordi, personale di

categoria B, C, e D, non incaricato di funzioni dell'area della posizione organizzativa chiamato a svolgere compiti che comportino specifica responsabilità.

Per gli anni 2016 e 2017 le parti ritengono opportuno definire i seguenti criteri per l'assegnazione e la determinazione di tale indennità da attribuire al personale, formalmente individuato dal Direttore Generale, appartenente alle categorie B e C per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale titolare di posizioni organizzative.
L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente da erogarsi con cadenza mensile. L'indennità viene definita nel seguente modo:

- Responsabilità di procedimenti amministrativi: Euro 2.500,00 all'anno

Gli importi annui dell'indennità non sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'attribuzione dell'indennità annuale è collegata e proporzionata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti.
La spesa complessiva per ciascun anno per tale indennità ammonta ad Euro 2.500,00 da finanziare con il fondo di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004.

Indennità ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999

Le parti, in considerazione della particolare struttura organizzativa dell'Ente, prevedono di non ricorrere a tale istituto contrattuale.

Art. 4

Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale - Criteri generali delle metodologie di valutazione - Criteri di ripartizione delle risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività

(Art. 37 del CCNL del 22.01.2004)

Premessa

Si riserva alla produttività una quota significativa delle risorse destinate alle politiche incentivanti del personale, con l'obiettivo di incidere sul miglioramento dell'efficacia e della qualità dei sevizi erogati.
Dovranno essere premiate le capacità di attuare programmi, di conseguire risultati, di proporre soluzioni innovative, di contribuire alla realizzazione di miglioramenti gestionali, così come la disponibilità all'assunzione di responsabilità, al cambiamento, alla flessibilità nelle mansioni da svolgere, unitamente all'attitudine a lavorare in gruppo.
Pertanto il sistema di valutazione dell'Ente si basa sui seguenti criteri:

- il sistema di valutazione dei dipendenti è unico;
- sul piano metodologico il processo di valutazione deve essere il più possibile coerente con le caratteristiche ed il ruolo svolto da ciascun dipendente.

Il sistema non prende in ogni caso in alcuna considerazione gli aspetti delle personalità e le opinioni dei singoli dipendenti.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

CRITERI GENERALI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Il Direttore Generale può erogare, secondo le modalità di seguito definite, un premio produttività collegato ai livelli di prestazione del dipendente, premio che dovrà essere congruente con gli obiettivi del PEG o di altro analogo documento approvato dal Comitato Istituzionale.
L'erogazione del premio incentivante avviene, di norma, entro il mese di maggio di ogni anno.

Criteri di valutazione

Il premio produttività viene assegnato sulla base delle valutazioni effettuate dal Direttore Generale per mezzo di una scheda individuale definita mediante la procedura di concertazione finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL 31.03.1999, sulla base dei criteri di seguito descritti.

- risultato lavorativo/ raggiungimento obiettivi (peso attribuito alla valutazione 50 punti)
- collaborazione/comunicazione (peso attribuito alla valutazione 25 punti)
- iniziativa/impegno (peso attribuito alla valutazione punti 25)

Risultato lavorativo/raggiungimento obiettivi
Si tratta di valutare in che misura il dipendente abbia svolto le sue mansioni, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con affidabilità e puntualità, rispettando le scadenze concordate.

Collaborazione/comunicazione
Si tratta di valutare in che misura il dipendente abbia causato conflitti oppure, viceversa, abbia contribuito alla soluzione dei conflitti. Le capacità di lavorare in *team* e di rispettare le opinioni altrui sono un altro elemento di valutazione, così come è importante considerare eventuali contestazioni disciplinari ricevute nel corso dell'anno. Inoltre, si tratta di valutare in che misura il dipendente sia stato costante nel rispetto degli orari di lavoro; è importante anche valutare la frequenza delle assenze personali.

Iniziativa/impegno
Si tratta di valutare la flessibilità e il grado di adattamento delle condizioni di lavoro modificate del dipendente, nonché la misura in cui il dipendente abbia contribuito allo sviluppo di nuovi progetti o alla individuazione di soluzioni innovative per migliorate i risultati, i metodi di lavoro e i rapporti con i colleghi. Inoltre, si tratta di valutare in che misura il dipendente abbia svolto con continuità ed efficacia le mansioni descritte nella sua posizione di lavoro e, nel caso gli siano stati assegnati obiettivi individuali, il grado di raggiungimento di tali obiettivi diviene un elemento determinante di valutazione.

I/Le dipendenti da valutare

La valutazione deve essere eseguita per tutte le dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente negli anni 2016 e 2017, con una presenza in servizio non inferiore a giorni 240.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza verranno detratte tutte le assenze, ad eccezione di:

- ferie, permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- infortuni sul lavoro o per malattia dovuti a causa di servizio;
- permessi retribuiti per l'espletamento di attività sindacale e per incarichi politici;
- riposi compensativi o recupero straordinario;
- astensione obbligatoria per maternità.

Il sistema a punti e il budget di punti

Il valutatore ha a disposizione un budget di 100 punti per dipendente.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Non verranno assegnati punti per i dipendenti con una presenza in servizio inferiore a giorni 240 e come tali non valutabili.
L'ammontare del premio incentivante al dipendente è calcolato con le seguenti modalità:

a) per punteggi superiori a 80 punti su 100	100% del premio;
b) per punteggi superiori a 30 punti su 100	in misura percentuale al punteggio raggiunto;
c) per punteggi inferiori a 30 punti su 100	nessuna erogazione.

Le eventuali risorse non ripartite verranno destinate, di norma, ad incrementare il fondo per l'anno successivo.

Il modulo di valutazione

Il modulo di valutazione costituisce la base per la valutazione.
Nel modulo, per ogni singolo criterio, dovrà essere riportato il punteggio corrispondente assegnato in base alla prestazione.
E' possibile avere un punteggio totale da 0 a 100 punti. Presupposto per un riconoscimento economico (Bonus individuale) è il raggiungimento di almeno **30 punti**.

I colloqui di feedback

Un processo di riconoscimento di un incentivo legato alla prestazione perde la sua efficacia se non viene adeguatamente presentato al dipendente. Il valutatore è tenuto, pertanto, ad incontrare, indicativamente entro il mese di settembre, i Collaboratori il cui rendimento, nella parte dell'anno già trascorsa, non corrisponda in maniera assoluta o in pieno ai requisiti richiesti per l'assegnazione del bonus individuale, al fine di valutare e verificare le motivazioni di tale rendimento e di adottare eventuali correttivi. Il valutatore è tenuto, inoltre, ad incontrare singolarmente dopo l'armonizzazione finale, i propri Collaboratori, per trasmettere loro un feedback delle valutazioni espresse sui diversi criteri.

Art. 5

Criteri per la progressione economica all'interno delle categorie (Art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL del 01.04.1999)

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, tutte le risorse economiche destinate alla progressione orizzontale (calcolati su base annua e comprensivi della quota di tredicesima mensilità) all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui all'art. 2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal relativo fondo, in modo da poter essere utilizzate per altre progressioni orizzontali, nel caso di:

- cessazioni dal servizio
- mobilità esterna
- progressione verticale.

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo aggiornato con gli incrementi economici all'interno della categoria professionale conseguenti agli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio.

Quantificazione e ripartizione del fondo progressioni economiche orizzontali

Per gli anni 2016 e 2017 si destinano le seguenti risorse per l'attivazione di progressioni economiche orizzontali:
anno 2016: Euro 1.804,79
anno 2017: Euro 1.804,79

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

La valutazione annuale verrà effettuata secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

a) il valutatore deve essere il Direttore Generale.
La valutazione potrà riguardare solamente l'attività e le capacità professionali del dipendente, al quale dovrà essere notificata tempestivamente la scheda valutativa. Il dipendente potrà in ogni caso verbalizzare sulla scheda valutativa i motivi del proprio dissenso.

b) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva alla categoria di appartenenza è richiesto, come requisito di partecipazione alla selezione, un determinato periodo di permanenza nella posizione economica raggiunta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione, anche se acquisita in altro Ente del Comparto, considerando a tal fine anche i periodi di contratto di formazione lavoro svolti presso l'Ente. Nella seguente tabella viene riportata, per ciascuna posizione economica, il periodo di permanenza richiesto.

Tipo di progressione	Permanenza nella posizione economica
B1/B2 – B2/B3 – B3/B4 – B4/B5 – B5/B6 – B6/B7 C1/C2 – C2/C3 – C3/C4 – C4/C5	ANNI 2
D1/D2 – D2/D3 – D3/D4 – D4/D5 – D5/D6	ANNI 3

Ai fini della ammissibilità alle selezioni i periodi di servizio svolti nell'ambito di un determinato anno solare pari o inferiori a sei mesi non vengono presi in considerazione, mentre i periodi di servizio superiori a sei mesi ed un giorno vengono considerati come un anno intero di servizio. Inoltre, eventuali periodi trascorsi in "aspettativa senza assegni", a qualsiasi titolo, non vengono conteggiati ai fini del computo dei tempi di permanenza nella posizione economica necessaria per la partecipazione alle selezioni per la progressione economica orizzontale.
Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio viene azzerata.
Indipendentemente dal possesso dei requisiti di ammissibilità alle selezioni, non vengono considerati "valutabili" i dipendenti a tempo indeterminato che, durante l'anno di valutazione, risultino aver maturato presso l'Ente un numero di giornate di effettiva presenza inferiore a 240.

c) i criteri di selezione, differenti a seconda della categoria di appartenenza, sono i seguenti:

Categoria A e B
- svolgimento dei compiti e delle funzioni in relazione ai risultati
- utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati
- livello di iniziativa professionale
- flessibilità nelle prestazioni
- rapporti utenza
- relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi

Categoria C
- utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse disponibili in funzione dei risultati
- livello di iniziativa professionale
- flessibilità nelle prestazioni
- rapporti utenza
- relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- disponibilità all'arricchimento professionale
- orientamento alla soluzione dei problemi

Categoria D

- livello di iniziativa professionale
- rapporti utenza
- relazioni con i colleghi e adattamento ai mutamenti organizzativi
- disponibilità all'arricchimento professionale
- orientamento ai risultati

d) previa attivazione di una procedura di concertazione finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett.d) del CCNL del 31.03.1999, verranno definite, per le diverse categorie, delle schede di valutazione, assegnando un peso determinato. In tale sede verranno precisati il punteggio massimo assegnabile, uguale per tutte le categorie, ed il punteggio minimo da conseguire per poter ottenere l'attribuzione della progressione orizzontale.
Le selezioni del personale saranno effettuate attraverso la formulazione di una graduatoria annuale unica dell'Ente. In caso di parità di valutazione con correlata impossibilità, per le suddette limitazioni, di far progredire tutti i dipendenti collocati a pari merito, si procederà esclusivamente per i dipendenti in possesso di maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza, fino a concorrenza di detti limiti economici.

Art. 6
Servizi pubblici essenziali

Le parti individuano i sotto elencati servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- **il servizio personale** limitatamente al pagamento delle retribuzioni e alla compilazione delle distinte di versamento dei contributi previdenziali.

I seguenti contingenti di personale sono esonerati dall'effettuazione dello sciopero:

SERVIZIO	Numero degli addetti
Servizio personale	1

Il Direttore Generale, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti, adottando per la scelta anche criteri di rotazione, ove possibile.

I nominativi sono comunicati alle R.S.U. ed ai singoli interessati entro due giorni precedenti lo sciopero.

Il personale individuato ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, ove possibile, la sostituzione.

Le strutture e le OO.SS. che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi essenziali, devono darne comunicazione almeno 10 giorni prima, precisando la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di uno sciopero le OO.SS. devono darne tempestiva comunicazione all'Ente.

Nel caso lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Ente si impegna a garantire una tempestiva informazione nelle forme che riterrà più opportune.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Per l'indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.

Art. 7
Diritti e libertà sindacali

Modalità di svolgimento delle assemblee.

Le R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente contratto collettivo integrativo decentrato devono comunicare, almeno tre giorni prima, il luogo e la data fissata per l'assemblea del personale dipendente. L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali.

L'Ente fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.

La rilevazione dei partecipanti all'assemblea è da effettuarsi a cura dell'Ente, che individuerà, con le medesime procedure seguite per lo sciopero, i contingenti minimi di personale che potrà partecipare in reperibilità all'assemblea.

Il personale operante fuori dalla sede presso la quale si svolge l'assemblea, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario alla partecipazione ed al trasferimento di sede.

Libertà sindacali.

Le R.S.U., di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente contratto integrativo decentrato, potranno disporre presso l'Ente di uno spazio appositamente dedicato alla pubblicazione di informazioni ai dipendenti.

Art. 8
Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale
(Art. 4, comma 2, lettera d), del CCNL del 01.04.1999)

L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione di tutto il personale, indipendentemente dalla categoria e dal profilo rivestiti, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. In particolare, verranno promossi dall'Ente, ricorrendo ove possibile ai finanziamenti stanziati a tal fine dalla Unione Europea, le seguenti forme di formazione ed aggiornamento:

- corsi di formazione professionale per dipendenti neoassunti; per i primi tre mesi di servizio il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato dal Direttore Generale;
- corsi di riqualificazione professionale per il personale già in servizio che, a seguito di processi di mobilità interna, sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale;
- corsi di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione rivolti a tutto il personale.

La formazione e l'aggiornamento, nelle forme sopra descritte, dovranno privilegiare i seguenti obiettivi operativi:

- favorire la diffusione della cultura informatica
- favorire lo sviluppo di una cultura dell'organizzazione e del controllo di gestione
- favorire gli approfondimenti in materia giuridica

- favorire la conoscenza delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari in grado di assicurare maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera ai dipendenti.

Art. 9
Linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, prevenzione e sicurezza,dipendenti disabili
(Art. 4, comma 2, lettera e) del CCNL del 01.04.1999)

Le parti danno atto che l'Ente ha dato attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 626/1994.

Art. 10
Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, delle tecnologie e delle domande di servizi
(Art. 4, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999)

Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle innovazioni organizzative che verranno introdotte nell'Ente al fine di esaltare il suo ruolo di soggetto coordinatore del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Verona, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi. La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tale senso saranno forniti i supporti necessari, sia in ambito tecnico che formativo. Di conseguenza saranno coerentemente adeguati sia l'assetto formativo che i profili professionali.

Art. 11
Pari opportunità
(Art. 4, comma 2, lett. g) del CCNL del 01.04.1999)

Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, saranno concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti.

Art. 12
Riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 22
(Art. 4, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999)

Non esistono presso questo Ente fattispecie di cui all'art. 22 del CCNL del 01.04.1999.

Art. 13
Eccedenze di personale
(Art. 4, comma 2, lett. l) del CCNL del 01.04.1999)

Al verificarsi dell'evenienza, la materia sarà oggetto di accordo tra le parti.

Art. 14
Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
(Art. 4, comma 2, lett. m) del CCNL del 01.04.1999)

L'orario di lavoro, in via generale, è di 36 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno ed è funzionale all'orario di servizio ed è articolato su 5 giorni settimanali. Le parti concordano con la possibilità di istituire forme di flessibilità dell'orario di lavoro del personale, consentendo, salvo diverse esigenze di uno specifico servizio, un'anticipazione o una posticipazione in entrata e/o in uscita, individuando nel contempo fasce d'orario di presenza obbligatoria per tutto il personale.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Nel determinare l'articolazione dell'orario settimanale, saranno valutate specifiche esigenze espresse dal personale, che, per motivi adeguatamente documentati, potrà chiedere di utilizzare particolari forme flessibili. Sarà comunque data priorità ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale o familiare.

Art. 15
Servizio sostitutivo mensa
(Art. 45 CCNL Integrativo del 14.09.2000)

Il personale dipendente dell'Ente ha diritto al servizio sostitutivo mensa nei seguenti casi:

a) quando effettui il rientro pomeridiano secondo l'articolazione ordinaria del lavoro;
b) quando per esigenze straordinarie di servizio sia tenuto a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario ordinario, per un periodo affettivo di lavoro non inferiore alle otto ore.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. La pausa mensa può avere una durata pari, minimo, a 30 minuti e, nel massimo, non superiore a 2 ore ed è, comunque, strettamente connessa all'orario di servizio e di lavoro dei dipendenti. Il Direttore Generale può, per straordinarie esigenze di servizio, disporre la riduzione della pausa mensa prevista, ferma restando la durata minima di 30 minuti.
Nelle ipotesi sopra descritte il dipendente avrà diritto all'attribuzione di un buono pasto del valore di € 5,27

Verona, _____

Letto e sottoscritto

PARTE PUBBLICA:
Dott. Ing. Luciano Franchini (Direttore del Consiglio di Bacino Veronese)

R.S.U.:
Dott.ssa Chiara Venturini

ORGANIZZAZIONI SINDACALI Territoriali:
CISL Funzione pubblica – Sig. Angelo Tirapelle

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

COSTITUZIONE FONDO ART. 31 CCNL 2002 / 2005 - Consiglio di Bacino Veronese					
Art. 31, comma 2 CCNL 02/05			ANNO 2016	Euro	
FISSA			Base storica per calcolo del fondo[1)]	€ 2.690,00	
	Art. 15, co. 1, lett. a),b),c)	01.04.1999	fondo produttività 1998	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. f)	01.04.1999	risp discipl art.2, c.3 Dlgs 29/1993	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. g)	01.04.1999	LED 1998	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. h)	01.04.1999	indennità di funzione	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. i)	01.04.1999	risparmi dirigenza	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. j)	01.04.1999	0,52% monte salari 1997	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. l)	01.04.1999	risorse personale trasferito	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	incremento dotazione organica[2)]	€ 19.490,60	
	Art.14, co. 4	01.04.1999	Riduzione 3% straordinario	€ -	
	Art. 4, co. 1	05.10.2001	1,1% m.s. 1999	€ -	
	Art. 4, co. 2	05.10.2001	r.i.a. personale cessato dal 01.01.2000	€ -	
	Art. 32, co. 1	22.01.2004	0.62% m.s. 2001	€ -	
	Art. 32, co. 2	22.01.2004	0,50% m.s. 2001	€ -	
	Art. 32, co. 7	22.01.2004	0,20% m.s. 2001 (alte professionalità)	€ -	
	Art. 4, co. 1	09.05.2006	0,5% m.s. 2003 (1° anno di riferimento utile 2005)[4)]	€ 70,00	
	Art. 8, co. 2	11.04.2008	0,6% m.s. 2005	€ 84,00	
	Dich. Cong. n. 14, a	22.01.2004	art. 1, co. 3, ccnl 05.10.2001 dif costo fasce peo	€ -	
	Dich. Cong. n. 14, b	22.01.2004	art. 29, co. 5, ccnl 11.01.2004 dif costo fasce peo		
	Dich. Cong. n. 4	09.05.2006	ccnl 09.05.2006 dif costo fasce peo	€ -	
			recupero peo progr vert d3	€ -	
	Totale Parte Fissa			**€ 22.334,60**	
Art, 31 comma 3 CCNL 02/05					
VARIABILE	Art.15, co. 1, lett. d)	01.04.1999	attuaz.art.43 legge 449/1997(risp.gestione)	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. e)	01.04.1999	20% risparmio da part time	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. k)	01.04.1999	risorse specifiche disposizioni di legge	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. m)	01.04.1999	risparmi straordinario art. 14	€ 346,92	
	Art.15, co. 2	01.04.1999	1,2% m.s. 1997	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	attivazione nuovi servizi	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	progetti strategici	€ 1.200,00	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	potenziamento servizi esistenti	€ 6.000,00	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	incr.dotaz.organ. 2004 e 2005	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	assetti organizzativi: sviluppo	€ -	
	Art.17, co. 5	01.04.1999	recupero produttività non liquidata	€ -	
	Art. 54	14.09.2000	incentivazione messi notificatori	€ -	
	Art. 4, co. 3	05.10.2001	conferma merloni, ici etc Art,15,1k 1,4,99	€ -	
	Art. 4, co. 4	05.10.2001	sponsorizzaz, convenzioni e contributi	€ -	
	Art. 8, co. 3 lett. a)	11.04.2008	0,3% m.s. 2005 (pers 25/32% entrate correnti)	€ -	
	Art. 8, co. 3 lett. b)	11.04.2008	0,3/0,9% m.s. 2005	€ -	
	Art. 4, co.2 lett. a)	31.07.2009	1,0% m.s. 2007	€ 602,39	
			somme a disposizione per trasf a comando		
	Totale Parte Variabile			**€ 8.149,31**	
				TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	**€ 30.483,91**

Art.14	**01.04.1999**	**ed**	**€**	**600,00**
Art. 45, co. 2	**2002/2005**	**min. 1% spesa comp.Personalexformazione**	**€**	**-**

[1)] La base storica è costituita dall'indennità di comparto (€ 549,60), dall'indennità maneggio valori (€ 140,00) e dall'indennità di responsabilità (€ 2,000,00) erogate nell'anno 2005

[2)] L'incremento della dotazione organica è dovuto alla trasformazione del contratto di formazione lavoro in essere nell'anno 2003 in contratto a tempo pieno ed indeterminato a partire dal novembre 2004 e dalle stabilizzazioni avvenute nel corso dell'anno 2008

[3)] Il fondo per lo straordinario per l'anno 2008 è calcolato tenendo conto di quanto erogato a tale titolo al personale dipendente nel corso dell'anno 2005

4) L'incremento è stato calcolato sul monte salari 2005 anziché sul monte salari 2003

ANNO 2016 - RIPARTIZIONE DEL FONDO ART.17 CCNL 01.04.99					
Art. 17, comma 2, lett.b)			**Progressioni Economiche Orizzontali**		
FISSO	1999/2005	0			
	2011	0		€ 1.804,79	
				€ -	
	TOTALE		**Totale P.E.O.**		**€ 1.804,79**
			Indennità di Comparto (art.33 CCNL 02/05)		
	2011	0		€ 1.795,20	
	TOTALE		**Indennità di comparto**		**€ 1.795,20**
	lett. c		**Enti con Dirigenza Posiz. Organizz. (posiz.+risultato)**		**€ -**
	2011			€ 22.125,00	
	TOTALE		**Indennità di Posizione**		**€ 22.125,00**
	Totale Parte Fissa				**€ 25.724,99**
Art, 17 comma 2 CCNL 01.04.99					
VARIABILE	a		**PRODUTTIVITA' COLLETTIVA**	**€ 2.118,92**	
	d		orario notturno etc	€ -	
			turno	€ -	
			rischio	€ -	
			pronta disponibilità	€ -	
			maneggio valori	€ 140,00	
	e		disagio	€ -	
	f		responsabilità (min.0,00 - max. 2500,00)	€ 2.500,00	
	i		specifiche responsabilità (Euro 300)	€ -	
	g		merloni	€ -	
			ici	€ -	
	d		convenzioni e contributi	€ -	
			sponsorizzazioni	€ -	
	Art.15, co. 5	01/04/1999	letture acquedotto	€ -	
			feste sicurezza	€ -	
			recupero danno ambientale	€ -	
			indenn comando e reperibilità	€ -	
				€ -	
	Totale Parte Variabile (senza e con produtt collettiva)			**€ 2.640,00**	€ 4.758,92
			TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'		**€ 30.483,91**

COSTITUZIONE FONDO ART. 31 CCNL 2002 / 2005 - Consiglio di Bacino Veronese					
Art. 31, comma 2 CCNL 02/05			ANNO 2017	Euro	
FISSA			Base storica per calcolo del fondo[1)]	€ 2.690,00	
	Art. 15, co. 1, lett. a),b),c)	01.04.1999	fondo produttività 1998	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. f)	01.04.1999	risp discipl art.2, c.3 Dlgs 29/1993	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. g)	01.04.1999	LED 1998	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. h)	01.04.1999	indennità di funzione	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. i)	01.04.1999	risparmi dirigenza	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. j)	01.04.1999	0,52% monte salari 1997	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. l)	01.04.1999	risorse personale trasferito	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	incremento dotazione organica[2)]	€ 19.490,60	
	Art.14, co. 4	01.04.1999	Riduzione 3% straordinario	€ -	
	Art. 4, co. 1	05.10.2001	1,1% m.s. 1999	€ -	
	Art. 4, co. 2	05.10.2001	r.i.a. personale cessato dal 01.01.2000	€ -	
	Art. 32, co. 1	22.01.2004	0.62% m.s. 2001	€ -	
	Art. 32, co. 2	22.01.2004	0,50% m.s. 2001	€ -	
	Art. 32, co. 7	22.01.2004	0,20% m.s. 2001 (alte professionalità)	€ -	
	Art. 4, co. 1	09.05.2006	0,5% m.s. 2003 (1° anno di riferimento utile 2005)[4)]	€ 70,00	
	Art. 8, co. 2	11.04.2008	0,6% m.s. 2005	€ 84,00	
	Dich. Cong. n. 14, a	22.01.2004	art. 1, co. 3, ccnl 05.10.2001 dif costo fasce peo	€ -	
	Dich. Cong. n. 14, b	22.01.2004	art. 29, co. 5, ccnl 11.01.2004 dif costo fasce peo		
	Dich. Cong. n. 4	09.05.2006	ccnl 09.05.2006 dif costo fasce peo	€ -	
			recupero peo progr vert d3	€ -	
	Totale Parte Fissa			**€ 22.334,60**	
Art, 31 comma 3 CCNL 02/05					
VARIABILE	Art.15, co. 1, lett. d)	01.04.1999	attuaz.art.43 legge 449/1997(risp.gestione)	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. e)	01.04.1999	20% risparmio da part time	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. k)	01.04.1999	risorse specifiche disposizioni di legge	€ -	
	Art.15, co. 1, lett. m)	01.04.1999	risparmi straordinario art. 14	€ 339,89	
	Art.15, co. 2	01.04.1999	1,2% m.s. 1997	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	attivazione nuovi servizi	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	progetti strategici	€ 1.200,00	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	potenziamento servizi esistenti	€ 6.000,00	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	incr.dotaz.organ. 2004 e 2005	€ -	
	Art.15, co. 5	01.04.1999	assetti organizzativi: sviluppo	€ -	
	Art.17, co. 5	01.04.1999	recupero produttività non liquidata	€ -	
	Art. 54	14.09.2000	incentivazione messi notificatori	€ -	
	Art. 4, co. 3	05.10.2001	conferma merloni, ici etc Art,15,1k 1,4,99	€ -	
	Art. 4, co. 4	05.10.2001	sponsorizzaz, convenzioni e contributi	€ -	
	Art. 8, co. 3 lett. a)	11.04.2008	0,3% m.s. 2005 (pers 25/32% entrate correnti)	€ -	
	Art. 8, co. 3 lett. b)	11.04.2008	0,3/0,9% m.s. 2005	€ -	
	Art. 4, co.2 lett. a)	31.07.2009	1,0% m.s. 2007	€ 602,39	
			somme a disposizione per trasf a comando		
	Totale Parte Variabile			**€ 8.142,28**	
				TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	**€ 30.476,88**

Art.14	**01.04.1999**	**ed**	**€**	**600,00**
Art. 45, co. 2	**2002/2005**	**min. 1% spesa comp.Personalexformazione**	**€**	**-**

[1)] La base storica è costituita dall'indennità di comparto (€ 549,60), dall'indennità maneggio valori (€ 140,00) e dall'indennità di responsabilità (€ 2,000,00) erogate nell'anno 2005

[2)] L'incremento della dotazione organica è dovuto alla trasformazione del contratto di formazione lavoro in essere nell'anno 2003 in contratto a tempo pieno ed indeterminato a partire dal novembre 2004 e dalle stabilizzazioni avvenute nel corso dell'anno 2008

[3)] Il fondo per lo straordinario per l'anno 2008 è calcolato tenendo conto di quanto erogato a tale titolo al personale dipendente nel corso dell'anno 2005

4) L'incremento è stato calcolato sul monte salari 2005 anziché sul monte salari 2003

ANNO 2017 - RIPARTIZIONE DEL FONDO ART.17 CCNL 01.04.99						
Art. 17, comma 2, lett.b)			**Progressioni Economiche Orizzontali**			
FISSO	1999/2005	0				
	2011	0		€	1.804,79	
				€	-	
	TOTALE		**Totale P.E.O.**			**€ 1.804,79**
			Indennità di Comparto (art.33 CCNL 02/05)			
	2011	0		€	1.795,20	
	TOTALE		**Indennità di comparto**			**€ 1.795,20**
	lett. c		**Enti con Dirigenza Posiz. Organizz. (posiz.+risultato)**			**€ -**
	2011			€	16.405,00	
	TOTALE		**Indennità di Posizione**			**€ 16.405,00**
	Totale Parte Fissa					**€ 20.004,99**
Art, 17 comma 2 CCNL 01.04.99						
VARIABILE	a		**PRODUTTIVITA' COLLETTIVA**	**€**	**7.831,89**	
	d		orario notturno etc	€	-	
			turno	€	-	
			rischio	€	-	
			pronta disponibilità	€	-	
			maneggio valori	€	140,00	
	e		disagio	€	-	
	f		responsabilità (min.0,00 - max. 2500,00)	€	2.500,00	
	i		specifiche responsabilità (Euro 300)	€	-	
	g		merloni	€	-	
			ici	€	-	
	d		convenzioni e contributi	€	-	
			sponsorizzazioni	€	-	
	Art.15, co. 5	01/04/1999	letture acquedotto	€	-	
			feste sicurezza	€	-	
			recupero danno ambientale	€	-	
			indenn comando e reperibilità	€	-	
				€	-	
	Totale Parte Variabile (senza e con produtt collettiva)			**€**	**2.640,00**	€ 10.471,89
			TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'			**€ 30.476,88**

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Allegata al

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Anno 2016 - 2017

La delegazione trattante di parte pubblica composta da:
FRANCHINI Luciano – Direttore Generale

e le rappresentanze Sindacali composte da:
TIRAPELLE Angelo – Rappresentante Territoriale CISL/FPS
VENTURINI Chiara - RSU

a seguito degli incontri avvenuti nei giorni:
- 8 agosto 2017;
- 18 settembre 2017

sono giunti ad una ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo valido per gli anni 2016 e 2017.

Istituito nel 1998 nella forma giuridica di Convenzione e successivamente trasformato in Consorzio di funzioni ex art. 31 del TUEL n. 267/2000, l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale Veronese (AATO Veronese) era stato costituita in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, poi integrata e sostituita dal Decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale n. 5/1998.
Successivamente, con l'art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, è stata disposta la soppressione delle AATO di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 nel termine prorogato sino al 31.12.2012.
Il predetto art. 2, comma 186bis, nel disporre la soppressione delle AATO, ha incaricato le Regioni ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, specificando che "Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente".
La Regione Veneto, quindi, con l'approvazione della Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha determinato gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità di istituzione dei Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui sono state affidate le funzioni già esercitate dalle AATO.
Per quel che riguarda l'Ambito territoriale veronese (rimasto invariato rispetto a quello definito con legge regionale n. 5/98) nel giugno del 2013 i rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti all'ATO in questione hanno sottoscritto la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato veronese (Rep. n. 88410 del 10 giugno 2013 del Comune di Verona)", dando così vita al Consiglio di Bacino Veronese.
La struttura organizzativa del Consiglio di Bacino Veronese, composta da un Direttore Generale, inquadrato come dirigente, da due responsabili di posizione organizzativa cat. D1 ed una dipendente di categoria C4, è rimasta invariata rispetto a quella già prevista nell'AATO Veronese, sia come numero di addetti che come personale dipendente, senza alcuna soluzione di continuità, in quanto l'art. 13 della Legge Regionale n. 17/2012, al fine di garantire la continuità di gestione del servizio idrico integrato, ha stabilito che i Consigli di bacino subentrassero in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito, assorbendo anche il personale in servizio presso le medesime.

FONDI ANNO 2016

- Fondo per lo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Si conferma la stessa somma fissata anche per gli anni precedenti: € 600,00;
- Fondo risorse decentrate, costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004. Per quanto riguarda il fondo la base storica è stata fissata con il contratto decentrato valido per l'anno 2006 per un importo di € 2.690,00. La parte fissa è costituita dalle somme stanziate per gli incrementi della dotazione organica. Nella parte fissa del fondo sono poi previsti € 19.490,60 a titolo di incremento della dotazione organica, e derivano per la maggior parte dalle stabilizzazioni (relative alle due categorie D1) avvenute nel corso dell'anno 2008, che perciò sono interamente previste per la prima volta solo a partire da questo contratto decentrato. Sono inoltre compresi nella parte fissa gli incrementi previsti dall'art. 4 comma 1 del CCNL 09.05.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, come segue:

  - art. 4, comma 1 (incremento della parte fissa delle risorse decentrate 0,5% del monte salari dell'anno 2005, primo anno utile di riferimento): € 70,00
  - art. 8, comma 2 (incremento della parte fissa delle risorse decentrate 0,6% del monte salari dell'anno 2005): € 84,00.

  Nella parte variabile sono invece previsti i risparmi sullo straordinario (art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 01.04.1999), un aumento previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 31.07.2009, come segue e un ulteriore aumento derivante da risparmi di spesa e previsto dall'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999:
  - art. 15 comma 1 lett. m) (risparmio sullo straordinario previsto dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999): € 346,92;
  - art. 4 comma 2 lett. a) (incremento della parte variabile delle risorse decentrate 1,0% del monte salari dell'anno 2007): € 602,39;
  - art. 15 comma 5 (risparmi di spesa): € 7.200,00.

  FONDO RISORSE PARTE FISSA: € 22.334,60
  FONDO RISORSE PARTE VARIABILI: € 8.149,31;
- destinazione della somma di € 1.804,79, per finanziare la progressione economica orizzontale per l'anno 2016;
- destinazione della somma di € 22.125,00 per finanziare le indennità di posizione e di risultato per l'anno 2016;
- erogazione dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del CCNL 01.04.1999;
- erogazione dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999;
- erogazione del compenso incentivante la produttività, secondo i criteri stabiliti nel Contratto decentrato stesso e sulla base della scheda di valutazione.

PROSPETTO CONTABILE

Imputazione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2016

Fondo per lo straordinario	€ 600,00	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte fissa	€ 22.334,60	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte variabile	€ 8.149,31	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Oneri riflessi (CPDEL e IRAP)	€ 9.791,43	cap. 120 e 940 (01.02 – 1.01.02.01 e 01.02 – 1.02.01.01)
TOTALE	€ 40.875,34	

FONDI ANNO 2017

- Fondo per lo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999. Si conferma la stessa somma fissata anche per gli anni precedenti: € 600,00;
- Fondo risorse decentrate, costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004. Per quanto riguarda il fondo la base storica è stata fissata con il contratto decentrato valido per l'anno

2006 per un importo di € 2.690,00. La parte fissa è costituita dalle somme stanziate per gli incrementi della dotazione organica. Nella parte fissa del fondo sono poi previsti € 19.490,60 a titolo di incremento della dotazione organica, e derivano per la maggior parte dalle stabilizzazioni (relative alle due categorie D1) avvenute nel corso dell'anno 2008, che perciò sono interamente previste per la prima volta solo a partire da questo contratto decentrato. Sono inoltre compresi nella parte fissa gli incrementi previsti dall'art. 4 comma 1 del CCNL 09.05.2006 e dall'art. 8 comma 2 del CCNL 11.04.2008, come segue:

- art. 4, comma 1 (incremento della parte fissa delle risorse decentrate 0,5% del monte salari dell'anno 2005, primo anno utile di riferimento): € 70,00
- art. 8, comma 2 (incremento della parte fissa delle risorse decentrate 0,6% del monte salari dell'anno 2005): € 84,00.

Nella parte variabile sono invece previsti i risparmi sullo straordinario (art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 01.04.1999), un aumento previsto dall'art. 4 comma 2 lett. a) del CCNL 31.07.2009, come segue e un ulteriore aumento derivante da risparmi di spesa e previsto dall'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999:

- art. 15 comma 1 lett. m) (risparmio sullo straordinario previsto dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999): € 339,89;
- art. 4 comma 2 lett. a) (incremento della parte variabile delle risorse decentrate 1,0% del monte salari dell'anno 2007): € 602,39;
- art. 15 comma 5 (risparmi di spesa): € 7.200,00.

FONDO RISORSE PARTE FISSA: € 22.334,60
FONDO RISORSE PARTE VARIABILI: € 8.142,28;

- destinazione della somma di € 1.804,79, per finanziare la progressione economica orizzontale per l'anno 2017;
- destinazione della somma di € 16.405,00 per finanziare le indennità di posizione e di risultato per l'anno 2017;
- erogazione dell'indennità di maneggio valori di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del CCNL 01.04.1999;
- erogazione dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999;
- erogazione del compenso incentivante la produttività, secondo i criteri stabiliti nel Contratto decentrato stesso e sulla base della scheda di valutazione.

PROSPETTO CONTABILE

Imputazione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2017

Fondo per lo straordinario	€ 600,00	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte fissa	€ 22.334,60	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte variabile	€ 8.142,28	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Oneri riflessi (CPDEL e IRAP)	€ 9.789,22	cap. 120 e 940 (01.02 – 1.01.02.01 e 01.02 – 1.02.01.01)
TOTALE	€ 40.866,10	

Verona, lì

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

ALLEGATO B
alla Deliberazione N° 68
del C.d.A. del 5/10/2017

PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016

Il sottoscritto Fausto Pasini nominato Revisore Legale del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione di Assemblea n. 7 del 31 maggio 2016, esecutiva;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 4, comma 3 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004;
Visto l'art. 4 del CCNL biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09.05.2006;
Visto l'art. 8 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali 11.04.2008:
Visto l'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31.07.2009.

Analizzata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, definito dalla Delegazione Trattante del Consiglio di Bacino Veronese,

ritiene che le clausole contenute nello stesso siano coerenti con le previsioni del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali 2002/2005 sottoscritto il 22.01.2004, del CCNL biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09.05.2006 e del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 2006/2009, biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11.04.2008 e biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31.07.2009, e che non vi siano rilievi sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Verona, 2 ottobre 2017

Il Revisore legale

Pasini Fausto